



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

EX D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Revisioni:

05/02/2025	- Prima elaborazione	Approvato dall'Amministratore Unico

Sommario

TERMINI E DEFINIZIONI	3
PREMESSA	5
1. DESTINATARI DEL MODELLO 231/01	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	5
3. SILVI S.R.L. – COSTRUZIONI EDILI.....	16
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	18
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	27
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	28

Termini e definizioni

Silvi S.r.l. – Costruzioni edili: Silvi S.r.l. – Costruzioni edili, P.I. 01669371005, sede legale in via del Risaro 82, 00127, Roma.

Amministratore Unico: Silvi Andrea

Dipendenti: tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, indipendentemente dalla natura e durata del contratto;

Collaboratori: coloro che prestano attività lavorativa in favore della Società in virtù di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato;

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;

Partner: controparti contrattuali della Società con le quali la stessa instaura una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (RTI, ATI, Consorzi, Joint venture, ecc.);

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

Modello, Modello organizzativo o MOGC: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società al fine di prevenire i reati c.d. "reati-presupposto" nel Decreto stesso. Il Modello, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società nella revisione pro tempore vigente;

Allegato: si intende l'allegato al presente Documento descrittivo del Modello, che elenca le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Decreto n. 61/2002: si intende il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2002 n.61 recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

Decreto n. 231/2007: si intende il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Ente o Società: si intende una persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese individuali).

Legge 18 marzo 2008 n.48: Legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" G.U. n.80 del 4 aprile 2008 – Supp. Ord. n.79.

Legge 22 aprile 1941 n.633: Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941).

Legge 23 luglio 2009 n.99: art.15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale) della Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" di cui all'art. 15.

Legge 6 novembre 2012 n. 190: Legge "Anticorruzione" che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto le due fattispecie della "induzione indebita a dare o promettere utilità" e della "corruzione tra privati".

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento.

Parte Generale: parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure osservate dalla Società nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i processi a rischio.

Principi di Comportamento: principi indicati nelle Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti.

Processi a Rischio: attività prestate dall'organizzazione nel cui ambito possono essere commessi illeciti, reati, atti corruttivi.

Protocolli: regole e modalità operative, delineate nelle Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: organi e uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Quote: quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità dell'illecito commesso. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Reati presupposto: reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità penale-amministrativa delle organizzazioni ai sensi del Decreto.

Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie previste per i casi di inosservanza del Codice Etico, dei Protocolli e delle Procedure di cui al Modello Organizzativo.

Testo Unico della Finanza: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo Unico Sicurezza: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo Unico Ambientale: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di tutela ambientale.

Premessa

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni fornite:

- dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002, ultimo aggiornamento a giugno 2021.

Al fine di armonizzare i differenti presidi di legalità già adottati dalla Società e di massimizzarne l'efficacia preventiva anche in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, il presente documento è inoltre coordinato con il Sistema di Gestione certificato secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 – Qualità, UNI EN ISO 14001:2015 – Ambiente, UNI EN ISO 45001:2018 – Sicurezza.

1. Destinatari del Modello 231/01

Sono da considerarsi Destinatari del presente Modello e dunque tenuti, anche in forza del Sistema Disciplinare introdotto, ad osservarne i precetti ed i contenuti: – l'Amministratore Unico, i dipendenti della Società ed i lavoratori para-subordinati, somministrati, distaccati (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione). In forza di specifica accettazione o di apposite clausole contrattuali e nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito di aree di attività individuate come sensibili all'interno del presente Modello. Possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto dei contenuti dello stesso anche i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"): – i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo; – i clienti, i fornitori e i partner (comprese le società di somministrazione di lavoro).

2. Il Decreto Legislativo 231/01

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", entrato in vigore il successivo 4 luglio, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui da tempo l'Italia aveva aderito.

L'ambito dei soggetti collettivi (c.d. enti) ai quali si applica il Decreto è definito dal relativo art. 1. In particolare, i destinatari della normativa in parola sono:

- le persone giuridiche private (enti ed associazioni fornite di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici che agiscono iure privatorum.

Sono dunque esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La natura della responsabilità degli enti è di genere "misto" ed è caratterizzata dalla compresenza di tratti tipici tanto del sistema sanzionatorio penale quanto di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, all'ente si applicano sanzioni di carattere amministrativo, tale essendo la natura dell'illecito al medesimo ascrivibile, ma il sistema sanzionatorio è incentrato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione. Ciò in quanto la responsabilità degli enti deriva dalla commissione (anche in forma di semplice tentativo) di specifici reati. La base operativa proposta è quella della teoria organica e della c.d. colpa di organizzazione: in presenza di carenze organizzative dell'ente che abbiano reso possibile la commissione di un reato, la prova dell'esistenza di un collegamento rilevante tra il reato stesso, la persona fisica che lo ha commesso e l'ente consente di imputare (anche) a quest'ultimo le conseguenti responsabilità, per cui la sanzione rivolta alla persona giuridica ha la funzione di colpire il medesimo centro di interessi che ha dato luogo al reato.

Trattandosi di un illecito "proprio" dell'ente, la sua responsabilità è sempre distinta ed autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e sussiste anche laddove tale soggetto non sia stato identificato, non sia imputabile o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01 si articola in:

- sanzione pecuniaria: sempre applicata in caso di condanna dell'ente, calcolata mediante un sistema basato su quote, il cui numero e valore unitario è determinato dal giudice penale. Il numero delle quote (in ogni caso da individuarsi all'interno della cornice edittale di legge) dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il valore della singola quota, invece, varia tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00 in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente ed allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;
- sanzione interdittiva: applicata in aggiunta alla sanzione pecuniaria soltanto se espressamente previsto dal Decreto, in relazione all'illecito per il quale l'ente sia condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato in ragione di gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno, di regola, una durata temporanea variabile da tre mesi a due anni e incidono sulla specifica attività dell'ente nell'ambito della quale sia stato commesso l'illecito. Su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi dai quali desumere il concreto pericolo dell'ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare prima della sentenza di condanna.

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore ad esso equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Nel concetto di "profitto" deve essere ricompresa anche la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal risparmio di costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente venga condannato ad una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno successivo alla data di commissione del reato ma la contestazione dell'illecito prima di tale termine interrompe definitivamente la prescrizione.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

2.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto Legislativo 231/01

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, le fattispecie di reato previste dal Decreto sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla LL. 161/2017, dal D.Lgs. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898)
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008;

modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016 aggiornato alla Legge di conversione n. 133 del 18.11.2019]

- Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. in relazione agli art. 476-490, 492 e 493 c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016]
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere (art.416c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione,

- abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n.99/2009]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art.2625)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55D.Lgs.19/23)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo

aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017]
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art.600-quaterc.p.)
 - Pornografia virtuale (art.600-quater.1c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n.62/2005]
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98)
 - Manipolazione del mercato (art.185D.Lgs.58/98)
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
 - Omicidio colposo (art.589c.p.)
 - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 583 c.p.)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]
 - Ricettazione(art.648c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio(art.648-ter.1c.p.)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L.n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,

- di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Reati ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/07 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)
- Inquinamento colposo (art.9D.Lgs.202/07Attuazione dellaDirettiva2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D. Lgs.231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 maggio 2019]
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art.4D.Lgs.74/2000)4
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)5
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Reati transnazionali (Legge n.146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]. Commissione in forma transnazionale dei seguenti reati:

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 75 D.P.R. 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere. Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)
 - Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
 - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

2.3 Criteri di imputazione della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell'ente presuppone innanzitutto che uno dei reati di cui sopra sia stato commesso da un soggetto legato all'ente stesso da un rapporto qualificato (artt. 6 e 7 del Decreto). Deve, pertanto, trattarsi di:

- soggetti "in posizione apicale", ossia tutti coloro che rivestono cariche di rappresentanza, amministrazione o direzione, quali, ad esempio, il legale rappresentante, i consiglieri di amministrazione, i sindaci, eventuali direttori generali, i direttori delle unità organizzative autonome nonché le persone che gestiscono, anche soltanto in via di fatto, l'ente stesso od una sua unità organizzativa. Si tratta dei soggetti concretamente dotati di un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. In caso di delega di funzioni, rientrano nella presente categoria anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali;
- soggetti "sottoposti all'altrui direzione", ossia tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, ovvero i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, i soggetti che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società svolgono mansioni per conto o nell'interesse dello stesso sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali.

È, inoltre, necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 del Decreto), laddove:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia poi stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente abbia tratto dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Non è richiesta la contemporanea sussistenza di entrambi i presupposti, essendo sufficiente la ricorrenza anche di uno solo di essi. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi in senso unitario, essendovi una chiara differenza tra un possibile beneficio di qualunque natura astrattamente ottenibile in conseguenza dell'illecito, da un lato, ed un vantaggio concretamente conseguito grazie alla commissione del reato, dall'altro. In altri termini, la responsabilità dell'ente sussiste non solo quando esso abbia tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale risultato, l'illecito abbia trovato motivazione nell'interesse dell'ente.

Al ricorrere dei presupposti sin qui esaminati, l'ente può essere ritenuto esente da responsabilità solo in funzione degli strumenti preventivi di cui lo stesso si era dotato, prima del fatto, al fine di scongiurare la commissione del reato.

In particolare, il Decreto detta una disciplina differente a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione "apicale" ovvero da un soggetto "sottoposto all'altrui direzione".

Nel primo caso (art. 6 co. 1 del Decreto), la responsabilità dell'ente è esclusa se lo stesso dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- il/i soggetto/i ha/hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

La responsabilità dell'ente è esclusa solo quando tali condizioni ricorrono tutte congiuntamente.

Nel secondo caso (art. 7 co. 1 e 2 del Decreto), invece, l'ente non può essere ritenuto responsabile a meno che l'accusa non dimostri che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Tale inosservanza, tuttavia, è normativamente esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4 Caratteristiche del Modello

È, dunque, cruciale individuare i requisiti che il Modello deve soddisfare affinché sia garantita all'ente l'efficacia esimente. In proposito, il Decreto si limita a dettare alcuni principi generali in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo, senza però indicarne nel dettaglio le caratteristiche specifiche.

In via di prima approssimazione, l'implementazione del Modello può validamente determinare la non punibilità dell'ente solo qualora esso sia:

- efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se i suoi contenuti trovino applicazione nelle procedure adottate e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto, inoltre, fornisce alcune indicazioni in merito al contenuto minimo del quale un Modello deve essere dotato per potersi definire "efficace". In particolare, si prevede che esso debba:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto, infine, prevede che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, si verifichino significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati-presupposto.

2.5 Linee Guida Confindustria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i.c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed i contenuti del Modello.

In particolare, le Linee Guida suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/01;
- progettazione del sistema di controllo (i.c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- nel caso di reati dolosi, il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, per loro natura incompatibili con una elusione fraudolenta (cioè dolosa) dei modelli, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di

prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i reati dolosi, gli accorgimenti preventivi possono essere sintetizzati in:

- adozione di un Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistemi di controllo integrato che considerino tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Per quanto attiene ai reati colposi, i sistemi di controllo preventivo – in aggiunta agli accorgimenti relativi ai reati dolosi – comprendono:

- una struttura organizzativa che preveda un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio;
- formazione e addestramento specifico periodico che tenga conto (tra l'altro) della modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini prevenzione o mitigazione dei rischi individuati;
- una gestione operativa dei processi aziendali congruente ed integrata con il sistema di controllo.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'organizzazione cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

3. Silvi S.r.l. – Costruzioni edili

Silvi S.r.l. opera sul mercato italiano dagli anni '70 principalmente nei risanamenti conservativi e nelle ristrutturazioni. Operando con committenti sia privati che pubblici ed istituzionali, l'azienda ha maturato un importante bagaglio tecnologico e di esperienza che assicura la realizzazione dei lavori con assoluta competenza e professionalità.

Silvi S.r.l. è una delle poche società del settore che opera prevalentemente con mano d'opera alle proprie dipendenze, ritenendo che il raggiungimento degli elevati standard di qualità che la caratterizzano, non possano non transitare attraverso l'impiego di maestranze di grande esperienza.

La flessibilità dell'organizzazione aziendale, unita alle disponibilità di attrezzature e mezzi propri, permettono al cliente di ottenere lavori personalizzati, nel rispetto dei tempi e dei budget economici concordati.

Silvi S.r.l., grazie alle capacità tecniche delle proprie maestranze anche nel settore dell'impiantistica, è in grado di eseguire le ristrutturazioni sia interne che esterne in completa autonomia garantendo al cliente un'interlocuzione unica.

Le aree di intervento delle ristrutturazioni sono:

- IMMOBILI USO UFFICIO
- IMMOBILI COMMERCIALI
- IMMOBILI DI PRESTIGIO

Silvi S.r.l. ha una notevole esperienza nella ristrutturazione di immobili di prestigio, ricerca soluzioni in grado di coniugare le nuove tecniche costruttive con il rispetto dello stile architettonico originario.

MANUTENZIONI CONSERVATIVE E RESTAURO

Silvi S.r.l. è specializzata nelle manutenzioni di edifici storici e sottoposti a tutela delle belle arti.

È particolarmente esperta in opere di risanamento delle facciate e consolidamento strutturale ponendo particolare attenzione al linguaggio estetico esistente, ricostruendo con tecniche di restauro dettagli e finiture nelle forme originarie.

FACILITY MANAGEMENT DI EDIFICI INDUSTRIALI ED UFFICI

Silvi S.r.l. è inoltre attiva nella manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ad uso industriale, provvedendo ad assicurare una presenza costante di mano d'opera specializzata in loco e garantendo gli interventi con la necessaria tempestività.

L'esperienza acquisita assicura la massima attenzione nell'eseguire gli interventi con prontezza e rapidità, in modo tale da non intralciare i processi produttivi e minimizzare i possibili disagi agli operatori dell'azienda cliente.

REALIZZAZIONI EDILI

Silvi S.r.l. è in grado di offrire ai propri clienti la realizzazione 'chiavi in mano' di edifici residenziali, commerciali ed industriali. La ricerca delle soluzioni più funzionali, il continuo aggiornamento sull'evoluzione tecnologica dei materiali così come l'attenzione ai particolari estetici ed alle esigenze eco-ambientali, assicurano un risultato di assoluta eleganza, qualità ed efficienza.

3.1 Gestione delle risorse finanziarie e controllo di gestione

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività che generano flussi monetari e finanziari per l'adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere classificati in:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari, pagamento delle note spese;
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo di esempio, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Il sistema di controllo della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire efficienza, economicità, verificabilità e tracciabilità delle attività aziendali e, dunque, dei flussi finanziari. Il sistema di controllo relativo alla gestione delle risorse finanziarie, coerentemente con i principi indicati nelle Linee Guida, è basato sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che sia adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata e autorizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento e per la disposizione, che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi inseriti nei sistemi informativi.

3.2 Procedure operative

Come definito nelle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- "ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. "tracciabilità") utile all'effettuazione di controlli. A tal fine, è opportuno che per ogni operazione sia facilmente individuabile chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

- "nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale".

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano processi gestiti da un unico soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di "separazione dei ruoli". Tale requisito può essere garantito assegnando a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo.

Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.

- "i controlli effettuati devono essere documentati"

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self-assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit).

Infine, in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, devono essere osservati i seguenti principi:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio; attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- regolamentare l'attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'OdV, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del Decreto;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

4.1 Obiettivi e finalità del modello

L'adozione del Modello costituisce un valido strumento per il mantenimento di elevati standard di legalità, eticità e correttezza nella conduzione dell'attività d'impresa nonché per la sensibilizzazione dell'intero organico e degli stakeholders (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Fermo tale obiettivo, il Modello si propone, più in generale ed in termini di principio, di implementare un insieme di regole di condotta e protocolli di controllo idoneo non solo alla prevenzione dei reati fonte di responsabilità amministrativa ma anche a certificare, specie nei confronti dei terzi, il percorso di etica aziendale che la Società ha inteso intraprendere.

A tali fini, il Modello adottato dalla Società ha la funzione di:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata, in quanto simili condotte – anche nel caso in cui la Società possa apparentemente trarne vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- informare i Destinatari in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società – e dunque, indirettamente, a tutti i portatori di interessi comuni o collegati alla stessa – dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- identificare le attività cosiddette sensibili nello svolgimento delle quali sia astrattamente ravvisabile un rischio di commissione dei reati-presupposto ed individuare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e dell'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto;
- definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, dalla violazione del quale conseguono severe sanzioni disciplinari;
- consentire alla Società una costante vigilanza sulle proprie attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello.

I momenti fondamentali del Modello sono, pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio finalizzata ad individuare quelle nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati presupposto;
- la diffusione del Modello ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza e di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, con applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni, nonché la continua vigilanza sull'adeguatezza del Modello, con conseguente, eventuale aggiornamento dello stesso.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio ed in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - a. i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - b. le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno rispettivamente autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - c. siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - e. esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - f. lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette sensibili individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

4.2 Struttura del modello

Il Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/01, e da singole "Parti Speciali", ciascuna delle quali predisposta con riferimento alle diverse categorie di reati presupposto rispetto alle quali sia stato ravvisato un rischio potenziale in ragione dell'attività svolta dalla Società. Nella costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato da cui deriva la quantificazione delle misure preventive necessarie per la prevenzione della singola fattispecie di reato. Quindi, la procedura di analisi e valutazione dei rischi è parte integrante del Modello in quanto definisce le modalità con cui i singoli reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 devono essere analizzati e valutati al fine di individuare le aree di rischio attribuendo alle stesse una priorità di intervento. L'analisi mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.lgs. 231/01, con identificazione delle funzioni e dei processi coinvolti.

La valutazione del rischio di commissione dei reati è svolta attraverso interviste mirate con il personale preposto ai processi interessati. Durante le interviste il personale qualificato incaricato della valutazione ha cura di raccogliere evidenze oggettive volte a suffragare la valutazione con particolare riguardo a:

- Presenza di regolamenti e procedure interne;
- Certificazioni di sistema (UNI EN ISO 9001:2015 – Qualità, UNI EN ISO 14001:2015 – Ambiente, UNI EN ISO 45001:2018 – Sicurezza) attestanti l'esistenza di procedure relative alla gestione di processi;
- Verifica delle registrazioni (contabili, verbali, deleghe) che possono far individuare ipotesi di reato o comunque dare evidenza di falle nel sistema organizzativo;
- Presenza di eventuali rapporti o verbali degli organismi di controllo;
- Presenza di sanzioni preesistenti relative al mancato rispetto di leggi e norme che regolano l'attività, con particolare riguardo a quelle che contemplano i reati di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (reati presupposto).

I risultati del lavoro sopra descritto, riferiti alla presente revisione del Modello, sono riportati nel documento "Mappatura e Valutazione Rischi 231". Da tale attività di risk assessment – adeguatamente dettagliata nell'allegato "Mappatura e Valutazione Rischi 231" - è emersa la remota ed estremamente marginale probabilità di accadimento dei seguenti reati presupposto:

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs.231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001);

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo si veda art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs.231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs.231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs.231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs.231/2001);
- Contrabbando - Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività aziendale, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti;
- i presidi di controllo e le norme di comportamento previsti dalle parti speciali del Modello e dalle procedure aziendali rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Dunque, dalla valutazione dei rischi, sono risultati potenzialmente realizzabili i seguenti reati presupposto, adeguatamente approfonditi nelle Parti Speciali del Modello:

- 1) Parte Speciale A: reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione e reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) Parte Speciale B: reati societari ai sensi dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- 3) Parte Speciale C: reati in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- 4) Parte Speciale D: reati ambientali ai sensi dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;
- 5) Parte Speciale E: reati tributari ai sensi dell'art. 25 quinquedecies del D.Lgs. 231/2001;
- 6) Parte Speciale F: reati contro il patrimonio culturale ai sensi degli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001.

Per la gestione del rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività sensibili considerate nel risk assessment, si è scelto di impiegare strumenti differenti coerenti con l'intensità del rischio rilevata. In particolare, qualora le attività sensibili presentino profili di rischio medi o alti in relazione ad una o più categorie di reati, la prevenzione di questi ultimi viene garantita mediante appositi protocolli comportamentali inseriti o richiamati all'interno di una specifica Parte Speciale insieme ad appositi "principi del fare e del non fare", oltre che attraverso i principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima categoria all'interno del Codice Etico. Nel caso in cui, invece, le attività sensibili presentino profili di rischio bassi in relazione ad una o più categorie di reati, la prevenzione di questi ultimi si ritiene sufficientemente garantita dal rispetto dei principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima categoria all'interno del Codice Etico e dei principi del fare e del non fare previsti all'interno della pertinente Parte Speciale. In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle categorie contemplate dal D.Lgs. n. 231/01 sia astrattamente ipotizzabile in relazione all'attività svolta dalla Società, si considera esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

La tabella sottostante, compilata alla luce delle attività di risk assessment, offre un prospetto sintetico della rilevanza, in relazione all'attività svolta dalla Società, degli illeciti amministrativi e dei relativi reati-presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 nonché degli strumenti adottati per la gestione dei profili di rischio ad essi connessi.

Fattispecie di reato	Grado di rischio	Strumenti di prevenzione
Reati contro la Pubblica Amministrazione	Alto	Codice Etico Parte speciale A
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Medio	Codice Etico
Delitti di criminalità organizzata	Basso	Codice Etico
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Alto	Codice Etico Parte Speciale A
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Basso	Codice Etico
Delitti contro l'industria e il commercio	Basso	Codice Etico
Reati societari	Alto	Codice Etico Parte Speciale B
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Basso	Codice Etico
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Basso	Codice Etico
Delitti contro la personalità individuale	Basso	Codice Etico
Abusi di mercato	Basso	Codice Etico
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Medio	Codice Etico Parte speciale C
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Basso	Codice Etico
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Basso	Codice Etico
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Basso	Codice Etico
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Basso	Codice Etico
Reati ambientali	Medio	Codice Etico Parte speciale D
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Basso	Codice Etico
Razzismo e xenofobia	Basso	Codice Etico

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Basso	Codice Etico
Reati tributari	Medio	Codice Etico Parte speciale E
Contrabbando	Basso	Codice Etico
Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Alto	Codice Etico Parte speciale F
Delitti contro l'incolumità pubblica e contro l'industria e il commercio commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva	Basso	Codice Etico
Reati transnazionali	Basso	Codice Etico

In esito all'analisi effettuata, l'individuazione delle aree a rischio e la procedimentalizzazione delle attività consente:

- di sensibilizzare dipendenti e management sulle aree a rischio ed evidenziare i rispettivi aspetti della gestione aziendale che richiedono maggiore attenzione;
- di esplicitare la ferma condanna di tutte le condotte che integrino le fattispecie di reato prevedendo nel contempo l'applicazione di sanzioni in tali casi;
- di sottoporre le aree a rischio ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale a prevenire la commissione dei reati e ad intervenire in caso di commissione degli stessi.

Nell'ambito dell'attività di mappatura sono state definite, inoltre, due tipologie di attività sensibili ai sensi del Decreto:

- processi sensibili diretti: processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari;
- processi sensibili strumentali: processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività aziendali "sensibili" sono state, pertanto, rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire:

- la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- la sicurezza degli accessi.

Dunque, i processi aziendali sono strutturati in conformità ai seguenti principi di controllo:

- garantire legalità e conformità ai principi di condotta sanciti con il presente Modello, nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio;
- attribuire responsabilità decisionali coerenti alla posizione gerarchica ed i poteri conferiti;
- definire, assegnare e comunicare correttamente deleghe e procure, anche allo scopo di evitare l'attribuzione ad un unico soggetto di poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi;
- stabilire ed osservare regole di condotta idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle normative vigenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- formalizzare adeguatamente dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse

(autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); iii) garantire, ove necessario "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;

- adottare attività di controllo e supervisione sulle transazioni aziendali;
- adottare meccanismi di sicurezza, anche informatici, che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali;
- assicurare la verificabilità, la documentazione, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato;
- verificare il rispetto delle norme di legge e di quelle di comportamento previste dal Modello da parte dei soggetti ai quali sono affidati l'adempimento per conto della Società di attività rientranti nelle aree di rischio individuate (es. rapporti con clienti e fornitori, con particolare riguardo al rispetto delle p.i. di terzi).

4.3 Il Codice Etico

La Società ha adottato un Codice Etico al fine di diffondere e consolidare i principi di legalità e correttezza adottati nello svolgimento di tutte le sue attività e nella gestione delle sue relazioni (interne ed esterne). Il Codice Etico, in particolare, rappresenta l'impegno della Società nel perseguire i più elevati standard di moralità, oltre che di legalità. In effetti, la Società è da sempre impegnata ad improntare la propria attività al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile ma anche dei principi etici coerenti con la sua natura istituzionale ed i suoi scopi statutari nonché dei principi di deontologia professionale.

Per quanto riguarda i rapporti tra Modello e Codice Etico, la funzione di quest'ultimo, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo (entrambi generali), esula da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del Decreto). Ciò nonostante, i dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati-presupposto e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei protocolli operativi e, come tali, devono essere rispettati ed applicati dai Destinatari del Modello. Di conseguenza, nei confronti di questi ultimi l'inosservanza dei canoni di comportamento enunciati nel Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni del sistema disciplinare. Infatti, l'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 cod. civ., pertanto, la violazione del Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa e ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.

4.4 Sistema disciplinare

L'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello stesso e nelle parti di cui si compone. Tali violazioni sono sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Infatti, il Sistema disciplinare costituisce parte integrante del presente Modello.

4.5 Adozione ed aggiornamento del modello

L'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione dell'organo dirigente. L'adozione dello stesso è, dunque, di competenza dell'Amministratore Unico mediante apposita delibera.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente aggiornato, modificato e/o integrato mediante delibera dell'Amministratore Unico in conseguenza di:

- violazioni gravi delle prescrizioni del Modello che ne abbiano manifestato l'inefficacia;
- modificazioni dell'assetto interno organizzativo e/o delle modalità di svolgimento delle attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- modifiche normative.

Fatta salva la facoltà per gli organi sociali di proporre in qualsiasi momento revisioni, integrazioni e/o modifiche, il compito di verificare la costante applicazione dei principi espressi nel Modello e nel Codice Etico nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi e dei relativi presidi procedurali è demandato all'Organismo di Vigilanza, quale organo a ciò espressamente preposto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve tempestive informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo della Società, nelle procedure e negli assetti operativi e gestionali della stessa.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché la revisione più recente del Modello sia tempestivamente implementata e comunicata senza indugio a tutti i Destinatari.

L'aggiornamento delle procedure interne funzionali all'attuazione del Modello può essere compiuto dalle funzioni a ciò preposte in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a darne informazione all'organo amministrativo della Società.

5. Organismo di Vigilanza

5.1 Identificazione e collocazione dell'OdV

L'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/01 dispone, con riferimento all'azione dei soggetti apicali, che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" deve essere affidato "ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Inoltre, sebbene non esista un riferimento legislativo espresso in relazione all'azione dei sottoposti all'altrui direzione, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato, l'art. 7, quarto comma, lett. a), D.Lgs. 231/01, richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'organizzazione.

In ottemperanza a tali previsioni, pertanto, l'organizzazione istituisce un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla propria specifica attività ed ai relativi profili giuridici.

5.2 Requisiti di eleggibilità

In relazione alla centralità e delicatezza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, tutti i membri dello stesso devono essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che:

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 159/11 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione");
- siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. ed anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - per qualunque delitto non colposo;
- siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 e ss. c.p.p., ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5.3 Requisiti funzionali di composizione

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo ed in ossequio alle previsioni del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come di ciascuno dei suoi componenti, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo ad esso demandata.

Dal momento che l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nell'operatività della Società, dei presidi di controllo in essere, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantirne l'autonomia da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque funzione della Società ed in particolare da parte dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nel vigilare sull'attività degli stessi organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società al di fuori di ogni linea gerarchica e risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, soltanto all'Amministratore Unico.

Inoltre, per maggiormente garantirne l'autonomia l'Amministratore Unico mette a disposizione dell'OdV risorse della Società in numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli ed approva, nel contesto di formazione del budget di spesa, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dallo stesso OdV, della quale quest'ultimo può autonomamente disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (ad es. consulenze specialistiche, audit, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in funzione dei compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere al meglio tali compiti. Conseguentemente, ciascun componente non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società.

- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività di controllo e consulenziali allo stesso demandate. La professionalità dell'Organismo di Vigilanza (oltre, come già evidenziato, all'autonomia dello stesso) è garantita dall'attribuzione al medesimo di uno specifico budget di spesa che può essere impiegato anche per acquisire all'esterno dell'ente, laddove necessario, competenze ulteriori rispetto a quelle proprie dei relativi componenti.
- continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

5.4 Nomina, revoca, decadenza, rinuncia e sostituzione

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico con apposita delibera adottata dopo aver verificato, anche tramite dichiarazione scritta in proposito rilasciata da ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti e motivata (quantomeno) in ordine ai criteri sulla base dei quali siano stati individuati e designati i membri esterni da incaricare. Dopo l'accettazione formale dell'incarico, la nomina dell'OdV è resa nota a tutti i livelli della Società tramite comunicazione interna. L'OdV rimane in carica per tre anni dalla data della nomina ed è rieleggibile.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza cessa dal proprio ruolo per revoca, sopravvenuta incapacità, rinuncia o morte.

La revoca dell'incarico di componente dell'OdV può essere disposta esclusivamente con delibera motivata dell'Amministratore Unico per uno o più dei seguenti motivi:

- perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- inadempimento degli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo a ciascun componente dell'OdV di comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico l'eventuale perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Costituisce causa di decadenza, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico dandone comunicazione scritta e motivata all'Amministratore Unico.

In caso di revoca, decadenza, rinuncia o morte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico provvede immediatamente alla sostituzione dei medesimi. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, il componente nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

5.5 Funzioni dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come sopra individuati;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla concreta attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute, di cambiamenti sopravvenuti nella struttura e/o nell'organizzazione del lavoro, nelle attività svolte dalla Società o del quadro normativo di riferimento.

L'OdV ha, altresì, il compito di stimolare l'adozione di iniziative formative volte a garantire la diffusione e la conoscenza del Modello a tutti i livelli e di monitorarne i risultati.

5.6 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività della Società e livello del personale e riporta direttamente all'Amministratore Unico.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'Amministratore Unico può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le sedi, i locali, le Funzioni e gli Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita e, rispettivamente, adempie nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori nonché ai soggetti che ricoprono ruoli-chiave in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (Datori di Lavoro, delegati, RSGI, RSPP, ecc.);
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a consulenti, partner della Società ed in genere a tutti i Destinatari del Modello;
- nel rispetto di quanto infra previsto al riguardo, proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie iniziative sanzionatorie a fronte di riscontrate violazioni del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche e aggiornamenti.

5.7 Flussi informativi

Al fine di garantire l'efficacia ed effettività del Modello, è innanzitutto indispensabile che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con i vertici aziendali.

In particolare, l'OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base occasionale e specifica, all'Amministratore Unico qualora siano emerse eventuali violazioni del Modello e/o del D.Lgs. 231/01;
- la seconda, su base periodica annuale, all'Amministratore Unico con una relazione riportante quantomeno:
 - una sintesi delle attività e dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - le segnalazioni ricevute in merito ad eventuali violazioni del Modello ed i risultati delle verifiche in proposito effettuate;
 - i procedimenti disciplinari attivati su proposta dell'OdV e le eventuali sanzioni conseguentemente applicate;
 - una valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso;
 - una sintesi del report periodicamente predisposto dal RSPP in materia di sicurezza del lavoro al fine di consentire all'Amministratore Unico la necessaria attività di controllo;
 - il rendiconto delle spese sostenute e la proposta di budget per il periodo successivo.

L'Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha a sua volta facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi Sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta interessati.

Per contro, l'effettivo e corretto esercizio delle attività di controllo e di vigilanza affidate all'Organismo di Vigilanza presuppone necessariamente che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso l'Organismo stesso.

In altri termini, è indispensabile che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo. In particolare, gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o, rispettivamente, che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano, altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione di qualsivoglia genere, purché attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e/o al rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicate all'OdV:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello;
- gli audit di committenti od enti certificatori;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità pubblica dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- i verbali delle visite ispettive, i provvedimenti e le richieste pervenuti dall'ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, Guardia di Finanza, Carabinieri, ANAC ed altre Pubbliche Autorità in relazione ad attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano potenziali responsabilità per ipotesi di reato rilevanti ai sensi del Decreto.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio informatico o cartaceo per un periodo di 10 anni. Ferma restando la riservatezza delle segnalazioni e dell'identità dei relativi autori, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV esclusivamente previa autorizzazione espressa dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai sensi di legge.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna i criteri e le condizioni di accesso al proprio archivio nonché le modalità di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni ivi custoditi, nel rispetto della normativa vigente.

6. Segnalazioni (Whistleblowing)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/01 e dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. 24/23, la Società ha istituito un apposito canale di segnalazione interno che consente a chiunque di segnalare eventuali violazioni o condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto ovvero violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A tal fine, la Società ha adottato ed implementato la procedura "PRO Whistleblowing", i cui contenuti devono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, individuando nell'Organismo di Vigilanza il gestore delle segnalazioni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 5 D.Lgs. 24/23, il gestore delle segnalazioni deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo alla stessa, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La predetta procedura deve essere esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro e, al fine di renderla accessibile anche a coloro i quali non frequentino i luoghi di lavoro, deve essere pubblicata in una sezione dedicata del sito internet della Società.

A norma dell'art. 6, co. 2, lett. c), del Decreto, degli artt. 12 e 16-20 D.Lgs. 24/23 e, in ogni caso, in perfetta sintonia con i principi etici ai quali la Società intende ispirarsi nella gestione dell'attività d'impresa, è assicurata la più assoluta riservatezza in merito alle segnalazioni ed all'identità degli autori delle stesse, fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 24/23, ogni trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le informazioni a qualunque titolo raccolte saranno conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data dell'esito della procedura di segnalazione.

In nessun caso l'autore di una segnalazione potrà subire ritorsioni di sorta (nell'accezione di cui all'art. 17 D.Lgs. 24/23) per motivi direttamente od indirettamente riconducibili alla presentazione della segnalazione stessa.

Il mancato rispetto delle garanzie, dei divieti e delle tutele assicurate in favore degli autori delle segnalazioni e, rispettivamente, la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino false costituiscono illecito disciplinare sanzionabile in conformità a quanto in proposito previsto nel sistema disciplinare.

7. Diffusione del Modello

7.1 Principi generali

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire che tanto le risorse già presenti in azienda quanto quelle che verranno inserite in futuro maturino un'adeguata conoscenza delle regole di condotta contenute nello stesso, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento di ciascuno nei processi sensibili.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Destinatari deve:

- essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari coinvolti e del livello di rischio dell'area in cui operano;
- garantire la tracciabilità delle iniziative formative adottate e delle presenze dei relativi partecipanti;
- prevedere una verifica del livello di apprendimento di ciascun partecipante e del livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative e di migliorare quelle in corso anche attraverso commenti e suggerimenti su forme, contenuti, materiale, ecc.

7.2 Diffusione presso gli organi societari

Copia del Modello è consegnata ad ogni altro Organo sociale statutariamente previsto nonché al/i soggetto/i incaricato/i di effettuare la revisione contabile/legale. Ciascuno dei predetti Destinatari è tenuto a restituire all'OdV, che ne cura l'archiviazione, una dichiarazione firmata per presa visione ed impegno ad osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

7.3 Diffusione presso i soggetti terzi

Il Codice Etico e, se necessario od opportuno, le parti del Modello rilevanti in relazione al rapporto che lega il singolo soggetto esterno alla Società sono resi noti agli interessati con i mezzi ritenuti concretamente più idonei a garantire l'effettiva conoscenza ed il puntuale rispetto dei relativi contenuti.

In ogni caso, i contratti conclusi con i Soggetti Esterni prevedono espressamente l'impegno della controparte a prendere visione del Codice Etico e, se del caso, degli estratti del Modello messi a loro disposizione, nonché ad uniformare il proprio comportamento alle relative prescrizioni.

7.4 Casi non previsti dal Modello e dalle parti speciali

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate da protocolli o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, è dovere di tutti i soggetti appartenenti alle strutture organizzative della Società segnalare la circostanza all'Organo amministrativo e all'OdV i quali, con l'ausilio del responsabile di funzione interessato, valuteranno gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.